

DICEMBRE 2018 - NOVITA' FISCALI

INDICE

1	NUOVE REGOLE PER LA MEMORIZZAZIONE E LA CONSULTAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE.....	5
1.1	NOZIONE DI "DATI FATTURA"	5
1.2	MEMORIZZAZIONE DEI DATI E UTILIZZO DEL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE	5
1.3	CANALE DI TRASMISSIONE "SFTP"	6
2	DATI DERIVANTI DALLO "SPESOMETRO" - ANOMALIE CON LE DICHIARAZIONI IVA - COMUNICAZIONI AI CONTRIBUENTI	6
2.1	CONTENUTO DELLE COMUNICAZIONI	7
2.2	MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE COMUNICAZIONI	8
2.3	SEGNALAZIONE DI CHIARIMENTI E PRECISAZIONI	8
2.4	REGOLARIZZAZIONE DELLE VIOLAZIONI COMMESSE.....	8
3	REDDITI DEI TERRENI - AGGIORNAMENTO SULLA BASE DELLE DICHIARAZIONI CULTURALI PRESENTATE ALL'AGEA NEL 2018.....	8
3.1	PUBBLICAZIONE DELLE NUOVE RENDITE	9
3.2	EFFICACIA DELLE NUOVE RENDITE	9
3.3	RICORSO E RECLAMO/MEDIAZIONE CONTRO LE NUOVE RENDITE	9
3.4	ISTANZA DI AUTOTUTELA	9
4	CONSEGNA DELLE DICHIARAZIONI FISCALI AI CONTRIBUENTI DA PARTE DEGLI INTERMEDIARI - ADOZIONE DI MODALITÀ TELEMATICHE.....	10
4.1	UTILIZZO DI CREDENZIALI DI ACCESSO.....	10
4.2	SOTTOSCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE	10

4.3	POSSIBILITÀ DI SCARICARE LE DICHIARAZIONI DAL PORTALE DELLO STUDIO	10
5	FRINGE BENEFIT - USO PROMISCOU DEGLI AUTOMEZZI AZIENDALI - APPROVAZIONE DELLE TABELLE ACI PER IL 2019	11
5.1	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	11
5.2	TABELLE ACI	11
6	DICHIARAZIONE DI INTENTO - ERRATA COMPILAZIONE - SANZIONI ...	12
6.1	MODELLO DI DICHIARAZIONE DI INTENTO.....	12
6.2	MODIFICA DELL'AMMONTARE DEL PLAFOND DICHIARATO AL FORNITORE.....	12
6.3	ERRATA COMPILAZIONE DELLA CASELLA "INTEGRATIVA" E TRATTAMENTO SANZIONATORIO	12
7	NOTE DI VARIAZIONE IVA NEL PIANO ATTESTATO DI RISANAMENTO E NEL CONCORDATO PREVENTIVO - CHIARIMENTI	13
7.1	QUADRO NORMATIVO	14
7.2	NOTE DI VARIAZIONE EMESSE IN RELAZIONE ALLE PROCEDURE CONCORSUALI.....	14
7.3	TERMINE DI ESERCIZIO DELLA DETRAZIONE	14
7.4	RETTIFICA E VERSAMENTO DELL'IVA PER IL DEBITORE IN CONCORDATO	15
8	GRUPPO IVA - IDENTIFICAZIONE AI FINI DOGANALI.....	15
8.1	QUADRO NORMATIVO	15
8.2	DISCIPLINA AI FINI DOGANALI	16
8.3	DISCIPLINA AI FINI DELLE ACCISE	16
8.4	ACQUISTO DI BENI CON UTILIZZO DEL PLAFOND	16
9	PRESTAZIONI RESE DA OPERATORI SOCIO SANITARI - INAPPLICABILITÀ DEL REGIME DI ESENZIONE IVA	16
9.1	QUADRO NORMATIVO	17
9.2	IMPONIBILITÀ IVA DELLE PRESTAZIONI DEGLI OPERATORI SOCIO SANITARI.....	17
10	TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI - IMPRESE DELLA GRANDE DISTRIBUZIONE.....	17
10.1	MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE DEI CORRISPETTIVI FINO AL 31.12.2018	18
10.2	MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE DEI CORRISPETTIVI DAL 2019	18
10.3	OBBLIGO DI TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI.....	19
11	SPLIT PAYMENT - NON APPLICAZIONE - REGIMI SPECIALI IVA	19
11.1	OPERAZIONI ASSOGGETTATE A REGIMI SPECIALI IVA	19
11.2	OPERAZIONI ASSOGGETTATE AL REGIME IVA ORDINARIO.....	19
12	SPLIT PAYMENT - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER SOPRAGGIUNTA INUTILIZZABILITÀ DEL VEICOLO - RECUPERO DELL'IVA	20
12.1	OBBLIGO DI RESTITUZIONE IN CAPO AL FORNITORE.....	20
12.2	EFFETTI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLO SPLIT PAYMENT	20
13	SERVIZI ELETTRONICI - ESONERO DALL'OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE DEI CORRISPETTIVI - RICEVUTA FISCALE - COPIA INVIATA A MEZZO E-MAIL	20
13.1	ESONERO DALL'OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE DEI CORRISPETTIVI.....	21
13.2	CONSEGNA AL CLIENTE A MEZZO E-MAIL DI COPIA DELLA RICEVUTA FISCALE	21
14	RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE - ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI FATTURAZIONE	21
14.1	INQUADRAMENTO GIURIDICO DEL RAPPORTO FRA ASSOCIATE E CAPOGRUPPO	21

14.2	OBBLIGHI DI FATTURAZIONE NEI CONFRONTI DELLA STAZIONE APPALTANTE	21
15	CONTRATTI DI SCRITTURA CONNESSI CON GLI SPETTACOLI E RELATIVE PRESTAZIONI RESE DA INTERMEDIARI - ALIQUOTA IVA DEL 10%	22
15.1	NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2018.....	22
15.2	AMBITO APPLICATIVO DELL'ALIQUOTA IVA DEL 10%.....	22
16	PRESTAZIONI DI MANDATO, MEDIAZIONE E INTERMEDIAZIONE PER LA CONCLUSIONE DI CONTRATTI DI GIOCO - TRATTAMENTO IVA	23
16.1	ATTIVITÀ SVOLTA DAL "SUPERVISOR"	23
16.2	NON APPLICABILITÀ DEL REGIME DI ESENZIONE IVA	23
17	APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO - VERIFICHE OBBLIGATORIE DI CONFORMITÀ - REGIME DI ESENZIONE IVA	23
17.1	ESENZIONE IVA PER L'ESERCIZIO DEL GIOCO E LA RACCOLTA DELLE GIOCATE.....	23
17.2	VERIFICHE TECNICHE DI CONFORMITÀ	24
18	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE PARTI COMUNI CONDOMINIALI - ALIQUOTA IVA DEL 10% - INAPPLICABILITÀ	24
18.1	AMBITO APPLICATIVO DELL'ALIQUOTA IVA DEL 10%.....	24
18.2	ASSENZA DELL'"USO DOMESTICO"	24
19	ATTIVITÀ DI IPPOTURISMO - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ DEL REGIME FORFETARIO AI FINI IVA E DELLE IMPOSTE SUI REDDITI	25
19.1	REQUISITI PER LA CONNESSIONE ALL'ATTIVITÀ AGRICOLA	25
19.2	ATTIVITÀ DI TURISMO RURALE SVOLTA IN VIA PRINCIPALE.....	25
20	IMPORTAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA PARTE DI UN SOGGETTO PASSIVO - RIVENDITORE STABILITO IN ITALIA - TRATTAMENTO IVA	25
20.1	TERRITORIALITÀ	26
20.2	MOMENTO DI EFFETTUAZIONE.....	26
20.3	IMPORTAZIONI DI ENERGIA ELETTRICA	26
20.4	ADEMPIMENTI DOGANALI	26
21	VOUCHER DIGITALIZZAZIONE - SOSTENIMENTO DELLE SPESE - PROROGA DEL TERMINE.....	26
21.1	PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE DELLE SPESE	27
21.2	PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI EROGAZIONE DEL VOUCHER.....	27
22	CREDITO D'IMPOSTA PER LA FORMAZIONE 4.0 - CHIARIMENTI.....	27
22.1	CONTRATTI COLLETTIVI.....	27
22.2	FORMAZIONE ON LINE.....	27
22.3	CUMULABILITÀ CON ALTRE AGEVOLAZIONI	28
22.4	PROROGA PER IL 2019	28
23	CREDITO D'IMPOSTA PER LE LIBRERIE - UTILIZZO IN COMPENSAZIONE - MODALITÀ.....	28
23.1	MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA.....	28
23.2	ISTITUZIONE DEL CODICE TRIBUTO	29
23.3	COMPILAZIONE DEL MODELLO F24	29
23.4	CONTROLLI AUTOMATIZZATI SUI MODELLI F24	29
24	"TREMONTI AMBIENTALE" - RINUNCIA ALL'AGEVOLAZIONE PER INCUMULABILITÀ CON IL CONTO ENERGIA.....	29

24.1	MODALITÀ PER LA RINUNCIA	30
24.2	TERMINI PER COMUNICARE LA RINUNCIA AL GSE	30
25	DETRAZIONE IRPEF/IRES PER GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA - ERRATA COMUNICAZIONE ALL'ENEA	30
26	CESSIONE DELLA DETRAZIONE PER GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E PER GLI INTERVENTI ANTISISMICI - ULTERIORI CHIARIMENTI 31	
26.1	FORMA UTILIZZATA PER LA CESSIONE DEL CREDITO	31
26.2	COMUNICAZIONE DELL'AMMINISTRATORE DEL CONDOMINIO	31
27	"BONUS ASILO NIDO" - CUMULABILITÀ CON LE EROGAZIONI PER IL WELFARE AZIENDALE - CHIARIMENTI.....	31
27.1	ESCLUSIONE DAL REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE	32
27.2	CUMULABILITÀ	32
28	"ART BONUS" - SOMME INIZIALMENTE DESTINATE ALL'UTILIZZO DI UN PROGETTO RISULTATE ECCEDENTI - ESCLUSIONE DALL'AGEVOLAZIONE	32
29	ABOLIZIONE DEL SISTRI DALL'1.1.2019.....	33
30	ABOLIZIONE DEL LIBRO UNICO DEL LAVORO TELEMATICO.....	33

1 NUOVE REGOLE PER LA MEMORIZZAZIONE E LA CONSULTAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE

L’Agenzia delle Entrate (cfr. provv. 21.12.2018 n. 524526) ha modificato le regole per la memorizzazione delle fatture elettroniche e per l’utilizzo del servizio di consultazione da parte dei contribuenti e degli intermediari:

- che erano state originariamente delineate nel provv. 30.4.2018 n. 89757;
- al fine di porre rimedio alle criticità evidenziate dal Garante della privacy (provv. 15.11.2018 n. 481 e 20.12.2018 n. 511).

1.1 NOZIONE DI “DATI FATTURA”

Ai fini in esame, si definiscono “dati fattura” i dati fiscalmente rilevanti di cui all’art. 21 del DPR 633/72 (data di emissione, numero del documento, ditta, denominazione/ ragione sociale del cedente, ecc.), ad esclusione di quelli di cui al co. 2 lett. g) della stessa norma, cioè natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi che formano oggetto dell’operazione.

Sono “dati fiscali” anche quelli indispensabili al fine di garantire il corretto funzionamento del processo di fatturazione.

1.2 MEMORIZZAZIONE DEI DATI E UTILIZZO DEL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE

Per il conferimento (e la revoca) delle deleghe, i soggetti IVA possono utilizzare, a partire dal 5.11.2018, il nuovo modulo (approvato con il provv. 291241/2018). Resta ferma, tuttavia, fino al 4.1.2019, la possibilità di utilizzare il precedente modulo approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 13.6.2018 n. 117689.

L’Agenzia delle Entrate rende disponibile l’intero file delle fatture elettroniche, effettuandone la memorizzazione, solo nel caso in cui il soggetto passivo IVA, o un suo intermediario delegato, o il consumatore finale, abbiano dato la propria espressa adesione al servizio di consultazione.

Tale adesione potrà essere manifestata tramite un’apposita funzionalità, che verrà resa disponibile nel portale dell’Agenzia delle Entrate a decorrere dal 3.5.2019.

Entro 30 giorni dal 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del Sistema di Interscambio, termine del periodo di consultazione, i file memorizzati delle fatture elettroniche saranno in ogni caso eliminati dal sistema.

In assenza dell’adesione effettuata almeno da una delle due parti (cedente/prestatore o cessionario/committente), l’Agenzia delle Entrate, verificato l’avvenuto recapito al destinatario, cancellerà i dati dei file fattura, memorizzando esclusivamente i “dati fattura” (come sopra definiti), che verranno raccolti e archiviati in una banca dati separata e trattati per le attività istituzionali. In tal caso, solo fino all’avvenuto recapito della fattura sarà scaricabile e consultabile il file xml della fattura elettronica, mentre, una volta consegnata la stessa, resteranno memorizzati i soli dati rilevanti, che verranno comunque

cancellati dopo il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento.

Al cessionario/committente consumatore finale, che non abbia dato la propria adesione, non sarà reso disponibile alcun dato in consultazione. In caso di adesione di almeno una delle parti, questa avrà la possibilità di consultare l'intero file xml.

Il termine ultimo per effettuare l'adesione al servizio è il 2.7.2019.

Periodo transitorio

Sino al 2.7.2019, l'Agenzia delle Entrate procederà alla temporanea memorizzazione dei file delle fatture elettroniche, rendendoli disponibili in consultazione alle parti (cedente/ prestatore, cessionario/committente e intermediari da questi delegati), su loro richiesta. Saranno altresì rese disponibili in consultazione al consumatore finale (cessionario/ committente) le fatture elettroniche ricevute.

La mancata adesione al servizio entro il 2.7.2019 comporterà la cancellazione delle fatture elettroniche memorizzate durante il periodo transitorio; l'Agenzia delle Entrate manterrà solo i dati di natura fiscale, che verranno raccolti e archiviati nella banca dati separata.

1.3 CANALE DI TRASMISSIONE "SFTP"

Il Garante della privacy aveva eccepito il fatto che, fra i canali per la trasmissione delle fatture elettroniche indicati nel provvedimento 30.4.2018 n. 89757, l'utilizzo del protocollo FTP non potesse essere considerato un canale sicuro. Per tale motivo, l'Agenzia delle Entrate ha previsto che tale canale venga sostituito con il sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato sul protocollo "SFTP".

2 DATI DERIVANTI DALLO "SPESOMETRO" - ANOMALIE CON LE DICHIARAZIONI IVA - COMUNICAZIONI AI CONTRIBUENTI

L'Agenzia delle Entrate (cfr. provv. 17.12.2018 n. 517020) ha stabilito le modalità con le quali sono messe a disposizione dei contribuenti soggetti passivi IVA e della Guardia di Finanza le informazioni riguardanti possibili anomalie derivanti dal confronto tra i dati:

- comunicati all'Agenzia delle Entrate dai contribuenti stessi e dai loro clienti soggetti passivi IVA, ai sensi del c.d. "spesometro" (art. 21 del DL 78/2010), per il periodo d'imposta 2017;
- indicati dai contribuenti nella dichiarazione annuale IVA per il periodo d'imposta 2017, da cui risulterebbe che abbiano omesso, in tutto o in parte, di dichiarare il volume d'affari conseguito.

2.1 CONTENUTO DELLE COMUNICAZIONI

Le comunicazioni relative al confronto tra i dati dello “spesometro” e le dichiarazioni annuali IVA contengono:

- il codice fiscale, la denominazione e il cognome e nome del contribuente;
- il numero identificativo della comunicazione e l’anno d’imposta;
- il codice atto;
- il totale delle operazioni comunicate dai clienti soggetti passivi IVA e di quelle effettuate nei confronti di consumatori finali comunicate dal contribuente stesso(art. 21 del DL 78/2010);
- le modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all’anomalia riscontrata, resi disponibili nel “Cassetto fiscale” e nel portale “Fatture e Corrispettivi”.

Informazioni di dettaglio

All’interno dell’area riservata del portale informatico dell’Agenzia delle Entrate, denominata “Cassetto fiscale”, nonché nel portale “Fatture e Corrispettivi”, sono infatti consultabili, da parte del contribuente, i seguenti dati:

- il protocollo identificativo e la data di invio della dichiarazione IVA, per il periodo d’imposta oggetto di comunicazione, nella quale le operazioni attive risultano parzialmente o totalmente omesse;
- la somma algebrica dell’ammontare complessivo delle operazioni riportate nei righi VE24, colonna 1 (Totale imponibile), VE31 (Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione d’intento), VE32 (Altre operazioni non imponibili), VE33 (Operazioni esenti), VE35, colonna 1 (Operazioni con applicazione del reverse charge), VE37, colonna 1 (Operazioni effettuate nell’anno ma con imposta esigibile in anni successivi) e VE39 (Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nell’anno oggetto di comunicazione) della suddetta dichiarazione IVA;
- l’importo della somma delle operazioni relative:
 - alle cessioni di beni e prestazioni di servizi comunicate dai clienti soggetti passivi IVA (art. 21 del DL 78/2010);
 - alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di consumatori finali, comunicate dal contribuente stesso (art. 21 del DL 78/2010);
- l’ammontare delle operazioni attive che non risulterebbero riportate nella suddetta dichiarazione IVA;
- i dati identificativi dei clienti soggetti passivi IVA (denominazione/cognome e nome e codice fiscale);
- l’ammontare degli acquisti comunicati da ciascuno dei suddetti clienti;
- i dati identificativi dei consumatori finali comunicati dal contribuente (denominazione/ cognome e nome e codice fiscale);
- l’ammontare delle cessioni o prestazioni comunicate dal contribuente per ciascuno dei suddetti consumatori finali.

2.2 MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE COMUNICAZIONI

Le suddette comunicazioni sono trasmesse ai contribuenti:

- agli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) attivati dagli stessi;
- ovvero per posta ordinaria, nei casi di indirizzo PEC non attivo o non registrato nel pubblico elenco INI-PEC istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico.

Le informazioni in esame sono inoltre rese disponibili alla Guardia di Finanza tramite strumenti informatici.

2.3 SEGNALAZIONE DI CHIARIMENTI E PRECISAZIONI

Il contribuente, anche tramite gli intermediari incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, può:

- richiedere informazioni;
- ovvero segnalare all’Agenzia delle Entrate, con le modalità indicate nella comunicazione inviata, eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti, in grado di giustificare la presunta anomalia.

2.4 REGOLARIZZAZIONE DELLE VIOLAZIONI COMMESSE

I contribuenti possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commessi mediante il ravvedimento operoso (ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 472/97) beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.

Cause ostative al ravvedimento

Si ricorda che il ravvedimento operoso può ora avvenire indipendentemente dal fatto che la violazione sia già stata constatata o che siano iniziate le attività di controllo da parte dell’Amministrazione fiscale, purché non sia ancora stato notificato:

- un “avviso bonario” a seguito di liquidazione automatizzata della dichiarazione (ai sensi dell’art. 54-bis del DPR 633/72);
- un atto di accertamento.

3 REDDITI DEI TERRENI - AGGIORNAMENTO SULLA BASE DELLE DICHIARAZIONI COLTURALI PRESENTATE ALL’AGEA NEL 2018

Con un comunicato (pubblicato sulla G.U. 28.12.2018 n. 300) l’Agenzia delle Entrate ha reso noto di aver completato le operazioni di aggiornamento dei redditi catastali dei terreni in relazione alle variazioni colturali derivanti dalle dichiarazioni:

- relative all'uso del suolo per l'erogazione dei contributi agricoli;
- presentate nel 2018 all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).

L'aggiornamento riguarda 6.023 Comuni.

3.1 PUBBLICAZIONE DELLE NUOVE RENDITE

Gli elenchi delle particelle interessate dall'aggiornamento, ovvero di ogni porzione di particella a diversa coltura, indicanti la qualità catastale, la classe, la superficie, i redditi dominicale ed agrario, nonché il simbolo di deduzione ove presente, sono consultabili:

- presso ciascun Comune interessato, oppure presso le sedi delle competenti Direzioni provinciali e Uffici provinciali - Territorio dell'Agenzia delle Entrate, nonché sul relativo sito Internet (www.agenziaentrate.gov.it);
- fino al 26.2.2019.

3.2 EFFICACIA DELLE NUOVE RENDITE

I nuovi redditi dei terreni, derivanti dalle dichiarazioni relative all'uso dei suoli presentate all'AGEA nel 2018, producono effetti fiscali dall'1.1.2018.

3.3 RICORSO E RECLAMO/MEDIAZIONE CONTRO LE NUOVE RENDITE

Contro i nuovi redditi dei terreni, i contribuenti possono presentare ricorso:

- innanzi alla Commissione tributaria provinciale competente per territorio;
- entro il 29.4.2019 (120° giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del comunicato in esame, tenendo conto che il 27 e 28 aprile cadono di sabato e di domenica).

Si ricorda che, dall'1.1.2016, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione.

3.4 ISTANZA DI AUTOTUTELA

Il contribuente che riscontri errori e incongruenze nell'attribuzione delle nuove rendite può anche presentare istanza di autotutela all'Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello reso disponibile sul relativo sito Internet.

Nell'istanza dovrà essere indicata:

- la nuova qualità catastale ritenuta inesatta;
- la relativa motivazione, in considerazione del tipo di coltivazione praticata sul terreno nel 2018.

Inoltre, potranno essere fornite tutte le ulteriori indicazioni ritenute utili per la corretta identificazione della qualità catastale.

4 CONSEGNA DELLE DICHIARAZIONI FISCALI AI CONTRIBUENTI DA PARTE DEGLI INTERMEDIARI - ADOZIONE DI MODALITÀ TELEMATICHE

L'Agenzia delle Entrate (Ris. 6.12.2018 n.97) ha chiarito che l'intermediario abilitato che ha trasmesso in via telematica le dichiarazioni fiscali dei propri clienti può utilizzare modalità telematiche anche per rilasciare al contribuente la dichiarazione trasmessa e la relativa comunicazione di ricezione, in luogo della consegna fisica e/o manuale, nel rispetto di apposite procedure.

4.1 UTILIZZO DI CREDENZIALI DI ACCESSO

Con la circ. 9.5.2013 n. 14 (§ 7.2), l'Agenzia delle Entrate ha infatti precisato che:

- la copia della dichiarazione (modello 730) e del relativo prospetto di liquidazione, sottoscritti dal soggetto che ha apposto il visto di conformità, possono essere consegnati direttamente su supporto informatico o in modalità telematica ai contribuenti che abbiano sottoscritto specifica richiesta;
- in caso di consegna in modalità telematica, la stessa dovrà essere effettuata con sistemi che prevedano, attraverso l'utilizzo di credenziali di accesso qualificate e rilasciate di persona, l'identificazione certa e preventiva del contribuente, ferma restando l'osservanza generale delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

4.2 SOTTOSCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE

L'Agenzia delle Entrate richiama inoltre le precedenti ris. 18.10.2007 n. 298 (§ 1) e 8.8.2008 n. 354, con le quali era stato chiarito che:

- la sottoscrizione della dichiarazione da parte del contribuente è un elemento essenziale del modello che deve essere conservato dallo stesso;
- la copia conservata su supporto informatico dal soggetto incaricato della trasmissione telematica può non riprodurre la sottoscrizione del contribuente.

4.3 POSSIBILITÀ DI SCARICARE LE DICHIARAZIONI DAL PORTALE DELLO STUDIO

Con la risposta in esame, è stato quindi ritenuto ammissibile un sistema di rilascio ai contribuenti dei documenti telematici trasmessi all'Agenzia delle Entrate che preveda:

- l'invio di una comunicazione tramite PEC con cui avvisare il contribuente che i documenti saranno messi a disposizione in un'apposita area riservata della piattaforma internet dello studio, alla quale si accede tramite credenziali fornite al momento della registrazione;
- entro 30 giorni dal termine di presentazione all'Agenzia delle Entrate (ex art. 3 co. 6 del DPR 322/98), la pubblicazione nell'area riservata al contribuente del documento telematico trasmesso, con la relativa ricevuta di presentazione, affinché il contribuente possa assolvere, tramite la sottoscrizione e la conservazione, gli obblighi previsti dall'art. 3 co. 9 del DPR 322/98.

In base a quest'ultima disposizione, infatti, il contribuente deve conservare, per il periodo previsto dall'art. 43 del DPR 600/73, ed esibire su richiesta dell'Amministrazione finanziaria:

- la dichiarazione trasmessa in via telematica, direttamente o tramite intermediario, redatta su modello conforme a quello approvato e debitamente sottoscritta (dal contribuente stesso e dall'intermediario che l'ha trasmessa);
- i documenti rilasciati dal soggetto incaricato di predisporre e trasmettere la dichiarazione (es. impegno alla trasmissione telematica e copia della ricevuta di ricezione dell'Amministrazione finanziaria).

5 FRINGE BENEFIT - USO PROMISCOU DEGLI AUTOMEZZI AZIENDALI - APPROVAZIONE DELLE TABELLE ACI PER IL 2019

Sono state pubblicate (cfr. S.O. n. 57 alla G.U. 20.12.2018 n. 295) le Tabelle ACI per il 2019 dei costi chilometrici di esercizio di autoveicoli e motocicli per la determinazione del fringe benefit dei dipendenti e dei collaboratori coordinati e continuativi in caso di utilizzo promiscuo degli automezzi aziendali.

Le tabelle sono disponibili anche sul sito Internet dell'ACI (www.aci.it), nella sezione servizi on line/fringe benefit.

5.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Ai sensi dell'art. 51 co. 4 lett. a) del TUIR, in caso di autoveicoli, motocicli o ciclomotori concessi in uso promiscuo al dipendente (o al titolare di redditi assimilati), costituisce fringe benefit il 30% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali dell'Automobile Club d'Italia (ACI), al netto degli ammontari eventualmente trattenuti o corrisposti dal lavoratore.

5.2 TABELLE ACI

Le Tabelle ACI:

- sono predisposte annualmente entro il 30 novembre;
- vengono comunicate all'Agenzia delle Entrate;
- devono essere pubblicate nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre di ciascun
- anno;
- sono valide per il periodo d'imposta successivo.

Pertanto, le tabelle pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 20.12.2018 sono valide per il periodo d'imposta 2019.

Le tabelle sono suddivise in:

- autoveicoli in produzione, a loro volta distinti in autoveicoli a benzina, a gasolio, a benzina-GPL, a benzina-metano, a metano esclusivo, elettrici o ibridi;
- autoveicoli fuori produzione, anch'essi distinti in base alla modalità di alimentazione (benzina, gasolio, benzina-GPL, benzina-metano, metano esclusivo, elettrici o ibridi);
- motoveicoli.

6 DICHIARAZIONE DI INTENTO - ERRATA COMPILAZIONE - SANZIONI

L'Agenzia delle Entrate (Ris. 21.12.2018 n. 126) ha precisato il trattamento sanzionatorio applicabile in caso di errata compilazione della casella "Integrativa" presente nel modello di dichiarazione di intento.

6.1 MODELLO DI DICHIARAZIONE DI INTENTO

L'Agenzia delle Entrate (cfr. provv.2.12.2016 n. 213221) ha approvato il modello di dichiarazione di intento da utilizzare per le operazioni di acquisto effettuate a partire dall'1.3.2017.

Nella sezione "Dichiarazione" del predetto modello l'esportatore abituale compila:

- il campo "1", se la dichiarazione di intento si riferisce a una sola operazione dell'importo specificato;
- il campo "2", se la dichiarazione di intento si riferisce a una o più operazioni fino a concorrenza dell'importo ivi indicato.

6.2 MODIFICA DELL'AMMONTARE DEL PLAFOND DICHIARATO AL FORNITORE

Qualora sia stato compilato il solo campo "2" e il plafond sia già stato parzialmente utilizzato, per incrementare l'ammontare del plafond precedentemente dichiarato l'esportatore abituale deve presentare una nuova dichiarazione di intento, prima dell'effettuazione dell'eventuale operazione non interamente coperta dalla precedente dichiarazione di intento:

- senza barrare la casella "Integrativa";
- indicando l'ulteriore importo fino a concorrenza del quale intende acquistare senza applicazione dell'IVA.

Nella fattura relativa all'operazione sono indicati gli estremi di entrambe le dichiarazioni di intento.

6.3 ERRATA COMPILAZIONE DELLA CASELLA "INTEGRATIVA" E TRATTAMENTO SANZIONATORIO

Nel caso in cui l'esportatore abituale abbia inviato una o più dichiarazioni di intento barrando erroneamente la casella "Integrativa", si verifica l'annullamento delle dichiarazioni di intento presentate in origine.

L'Agenzia delle Entrate ha ritenuto sussistente, tuttavia, solo una violazione di carattere formale qualora:

- le dichiarazioni di intento siano state rilasciate in presenza dei presupposti richiesti dalla legge;
- prima di emettere le fatture senza addebito dell'imposta, il fornitore abbia verificato, in relazione a ogni singola dichiarazione di intento, l'inoltro delle stesse all'Agenzia delle Entrate nonché i dati contenuti, anche relativi al plafond;
- il plafond sia stato utilizzato nei limiti normativamente consentiti.

L'irregolare compilazione della dichiarazione di intento comporta quindi l'irrogazione della sanzione amministrativa¹ da 250,00 a 2.000,00 euro. Tenuto conto che il sistema di acquisizione telematica delle dichiarazioni di intento non consente di apportare modifiche ai singoli campi di una dichiarazione già presentata, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che l'esportatore abituale può sanare ciascuna violazione commessa con il solo versamento della sanzione di 250,00 euro potendo beneficiare della riduzione derivante dall'istituto del ravvedimento operoso (art. 13 del DLgs. 472/97), ove ne ricorrano le condizioni.

7 NOTE DI VARIAZIONE IVA NEL PIANO ATTESTATO DI RISANAMENTO E NEL CONCORDATO PREVENTIVO - CHIARIMENTI

In caso di procedure concorsuali, i creditori rimasti insoddisfatti possono emettere le note di variazione IVA, ai sensi dell'art. 26 co. 2 del DPR 633/72, al fine di recuperare, mediante l'esercizio della detrazione, l'IVA relativa alla parte di credito "falcidiata".

L'Agenzia delle Entrate ha, tuttavia, precisato con la risposta 17.12.2018 n. 110 che, in presenza di accordi di ristrutturazione dei debiti o di piani di risanamento aziendale, non trattandosi di procedure concorsuali, il debitore in crisi ha l'obbligo di registrare la nota di variazione e di versare l'imposta all'Erario senza attendere la conclusione del piano.

L'Amministrazione finanziaria invece, con la risposta 18.12.2018 n. 113 ha osservato che, in relazione al concordato preventivo in continuità, la variazione può essere compiuta ove la procedura sia rimasta infruttuosa per i creditori chirografari (cfr. C.M. 17.4.2000 n. 77/E e circ. Agenzia delle Entrate 7.4.2017 n. 8, § 13.2).

L'infruttuosità si accerta avuto riguardo al decreto di omologazione definitivo, nonché all'adempimento degli obblighi assunti in sede di concordato. Con il compimento del piano di riparto, i creditori chirografari possono emettere una nota di variazione in diminuzione, fermo restando, ai fini della detrazione, il rispetto dei termini di esercizio di questo diritto ai sensi dell'art. 19 co. 1 del DPR 633/72. La nota di variazione emessa decorsi questi termini non legittima la detrazione per l'emittente, né obbliga alla registrazione chi la riceve.

¹ di cui all'art. 11 co. 1 lett. a) del DLgs. 471/97

7.1 QUADRO NORMATIVO

E' previsto² che il cedente/prestatore possa emettere una nota di variazione ed esercitare la detrazione per l'ammontare dell'IVA, fra l'altro, in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, di un'operazione per la quale era stata emessa fattura, a causa di procedure concorsuali o esecutive individuali rimaste infruttuose o a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato (art. 182- bis del RD 267/42), ovvero di un piano attestato di risanamento (art. 67 co. 3 lett. d) del RD 267/42).

Si stabilisce³ che, ove il cedente o prestatore abbia emesso la nota di variazione, il cessionario o committente, che abbia già registrato l'operazione a norma dell'art. 25 del DPR 633/72, deve in tal caso registrare la variazione ai sensi degli artt. 23 e 24, nei limiti della detrazione operata, "salvo il suo diritto alla restituzione dell'importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa".

L'art. 185 della direttiva 2006/112/CE stabilisce che la rettifica ha luogo quando, successivamente alla dichiarazione dell'IVA, siano mutati gli elementi presi in considerazione per determinare l'importo delle detrazioni. Inoltre, si dispone che, in deroga alla precedente previsione, la rettifica non è richiesta, tra gli altri casi, nell'ipotesi di operazioni non pagate, salvo che gli Stati membri la esigano.

7.2 NOTE DI VARIAZIONE EMESSE IN RELAZIONE ALLE PROCEDURE CONCORSUALI

È necessario distinguere a seconda che la nota di variazione venga emessa a fronte di una procedura concorsuale (fallimento e concordato), ovvero di un accordo di ristrutturazione dei debiti o di un piano di risanamento aziendale.

Nel primo caso, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che la registrazione della nota di variazione, da parte degli organi della procedura, non determina l'inclusione del credito IVA vantato dall'Erario nel riparto finale definitivo, rendendolo esigibile solo nei confronti del soggetto tornato in bonis (cfr., da ultimo, circ. 7.4.2017 n. 8 e risposta a interpello 30.10.2018 n. 54).

Nel secondo caso, invece, l'Agenzia delle Entrate ha precisato (Ris. 17.12.2018 n. 110) che, non trattandosi di una procedura concorsuale, il debitore ha l'obbligo di registrare la nota di variazione e di versare l'imposta all'Erario senza attendere la conclusione del piano.

Sulla natura non concorsuale dell'accordo di ristrutturazione dei debiti e del piano di risanamento, si registrano tuttavia orientamenti contrastanti in giurisprudenza (per la soluzione non concorsuale, cfr. Cass. 25.1.2018 n. 1895; contra Cass. 12.4.2018 n. 9087).

7.3 TERMINE DI ESERCIZIO DELLA DETRAZIONE

Le note di variazione per il mancato pagamento del corrispettivo a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose possono essere emesse senza limiti temporali (cfr. ris. Agenzia

² Art. 26 co. 2 del DPR 633/72

³ Art. 26 co.5 del DPR 633/72

delle Entrate 18.3.2002 n. 89), ma resta il limite del termine di esercizio della detrazione di cui all'art. 19 co. 1 del DPR 633/72 (come modificato dal DL 50/2017).

Non ha, invece, alcuna rilevanza per l'esercizio del diritto alla detrazione la data di ricezione della nota di variazione.

Secondo la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 18.12.2018 n. 113, la nota di variazione emessa decorsi i termini non legittima l'emittente alla detrazione e non obbliga alla registrazione chi la riceve.

7.4 RETTIFICA E VERSAMENTO DELL'IVA PER IL DEBITORE IN CONCORDATO

La nota di variazione è relativa ad un debito sorto prima dell'avvio della procedura concorsuale; pertanto, la sua registrazione non comporta, per il debitore concordatario, l'obbligo di pagamento all'Erario del debito IVA estinto in ragione del concordato preventivo (ris. Agenzia delle Entrate 17.10.2001 n. 161 e circ. Agenzia delle Entrate 7.4.2017 n. 8).

Secondo l'Agenzia delle Entrate, questa soluzione è coerente sia con l'art. 26 co. 2 del DPR 633/72, in quanto la procedura di concordato è una causa di "mancato pagamento in tutto o in parte" del prezzo convenuto, sia con l'art. 185 par. 2 della direttiva 2006/112/CE, che consente la deroga all'obbligo di rettifica della detrazione in caso di variazione dell'imposta proprio nell'ipotesi di "operazioni totalmente o parzialmente non pagate".

Orientamento della giurisprudenza comunitaria

Diversa la posizione della Corte di Giustizia UE 22.2.2018, causa C-396/16, secondo la quale la riduzione delle obbligazioni, a seguito di omologazione definitiva di un concordato non costituisce un caso di operazione totalmente o parzialmente non pagata che non dà luogo a una rettifica della detrazione.

8 GRUPPO IVA - IDENTIFICAZIONE AI FINI DOGANALI

Con il comunicato congiunto del 24.12.2018, l'Agenzia delle Dogane e l'Agenzia delle Entrate hanno fornito chiarimenti circa l'adempimento degli obblighi doganali da parte dei Gruppi IVA (Titolo V-bis del DPR 633/72).

8.1 QUADRO NORMATIVO

, I soggetti passivi⁴ che, in presenza dei requisiti, optano per la costituzione del Gruppo IVA, sono considerati come un unico e autonomo soggetto passivo ai fini dell'imposta.

Il Gruppo IVA è dunque dotato di un proprio numero di partita IVA e di una propria autonoma iscrizione al VIES.

⁴ Ai sensi degli artt. 70-bis ss. del DPR 633/72

Dal punto di vista operativo, le partite IVA dei soggetti partecipanti vengono associate alla partita IVA del Gruppo ma non vengono né cessate né sospese.

8.2 DISCIPLINA AI FINI DOGANALI

Con il comunicato del 24.12.2018 viene chiarito che, nonostante il Gruppo IVA costituisca un unico soggetto passivo d'imposta, le dichiarazioni doganali continuano ad essere presentate dai singoli partecipanti al Gruppo.

Infatti, la titolarità di eventuali autorizzazioni di rilevanza doganale (es. AEO) permane in capo ai singoli soggetti aderenti.

Si chiarisce, dunque, che nell'ambito della casella 8 del DAU il singolo partecipante al Gruppo IVA dovrà indicare il proprio codice EORI. Resta ferma la necessità di assicurare il collegamento tra le operazioni doganali poste in essere dal singolo e quelle riconducibili al Gruppo IVA. A tal fine, occorrerà indicare:

- nella casella 44 del DAU, il codice documento 05DI;
- nel campo identificativo del DAU, il numero di partita IVA del Gruppo.

8.3 DISCIPLINA AI FINI DELLE ACCISE

L'unicità soggettiva del Gruppo IVA non esplica effetti ai fini delle accise, permanendo in capo all'esercente l'impianto sia gli obblighi derivanti dalla gestione, sia quelli connessi con la circolazione dei prodotti.

8.4 ACQUISTO DI BENI CON UTILIZZO DEL PLAFOND

La circ. Agenzia delle Entrate 31.10.2018 n. 19 ha ammesso la possibilità che, in caso di acquisto di beni o servizi in sospensione d'imposta da parte del Gruppo IVA, la dichiarazione di intento sia trasmessa, alternativamente, dal Rappresentante di gruppo o dai singoli partecipanti, precisando però che, in quest'ultima ipotesi, occorre indicare sia il codice fiscale del singolo, sia il numero di partita IVA del Gruppo.

Con il comunicato del 24.12.2018 si rende noto che tale modalità di compilazione della dichiarazione non sarà operativa fino all'implementazione dell'apposito software. Pertanto, dall'1.1.2019, in via provvisoria, i Gruppi IVA potranno trasmettere i dati delle lettere d'intento indicando nei campi "Codice fiscale" e "Partita IVA" il numero di partita IVA del Gruppo.

9 PRESTAZIONI RESE DA OPERATORI SOCIO SANITARI - INAPPLICABILITÀ DEL REGIME DI ESENZIONE IVA

L'Agenzia delle Entrate (Ris. 3.12.2018 n.90) ha escluso l'applicabilità del regime di esenzione IVA per le prestazioni rese da operatori socio sanitari (OSS).

9.1 QUADRO NORMATIVO

Il regime di esenzione IVA (art. 10 co. 1 n. 18 del DPR 633/72), previsto per le prestazioni rese in ambito sanitario, si applica a condizione che:

- le operazioni siano qualificabili come prestazioni di diagnosi, cura o riabilitazione rivolte alla persona,
- le stesse prestazioni siano rese da soggetti che esercitano professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza ex art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie (RD 27.7.34 n. 1265), ovvero individuate con decreto ministeriale (DM 17.5.2002).

9.2 IMPONIBILITÀ IVA DELLE PRESTAZIONI DEGLI OPERATORI SOCIO SANITARI

Con la risposta a interpello 90/2018, l’Agenzia delle Entrate, sulla base del parere ottenuto dal Ministero della Salute, esclude che gli operatori socio sanitari possano ricondursi tra i soggetti che esercitano le professioni sanitarie individuate dall’art. 10 co. 1 n. 18 del DPR 633/72, considerate la tipologia di formazione e le competenze loro attribuite.

Infatti, nonostante la società interpellante osservi che, per effetto dell’art. 5 co. 1 della L. 11.1.2018 n. 3 (c.d. “Legge Lorenzin”), gli OSS sono stati abilitati a svolgere mansioni specialistiche precedentemente escluse dal novero delle loro competenze, tali soggetti vanno ancora identificati come “operatori d’interesse sanitario” ai sensi dell’art. 1 co. 2 della L. 43/2006, i quali si caratterizzano per:

- la mancanza di autonomia professionale;
- lo svolgimento di funzioni accessorie e strumentali (nello specifico, volte a soddisfare i bisogni primari della persona in un contesto sia sociale che sanitario);
- una formazione di livello inferiore, posto che la qualifica di operatore socio sanitario è conseguita al termine di un percorso di formazione professionale regionale;
- l’assenza di iscrizione ad uno specifico Albo professionale.

Per tali ragioni, gli operatori socio sanitari non possono essere assimilati ai soggetti che operano nelle professioni sanitarie di cui all’art. 1 co. 1 della L. 43/2006, per i quali è invece previsto il conseguimento di un’abilitazione all’esito di un corso triennale universitario.

Ne consegue che le relative prestazioni devono considerarsi imponibili ai fini IVA.

10 TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI - IMPRESE DELLA GRANDE DISTRIBUZIONE

L’Agenzia delle Entrate (Ris. 19.12.2018 n. 118) ha chiarito che, dal 2019, le imprese operanti nel settore della grande distribuzione non possono più utilizzare le modalità di trasmissione dei corrispettivi previste

dal provv. Agenzia delle Entrate 12.3.2009, in quanto, dall'1.1.2019, non possono più avvalersi del regime opzionale di cui all'art. 1 co. 429 ss. della L. 311/2004.

10.1 MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE DEI CORRISPETTIVI FINO AL 31.12.2018

Le imprese della grande distribuzione potevano optare per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri (art. 1 co. 429 ss. della L. 311/2004.)

L'invio dei dati doveva essere effettuato con cadenza mensile, mediante il servizio Entratel o Fisconline (provv. Agenzia delle Entrate 12.3.2009), ed era sostitutivo dell'obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi.

Tuttavia, il regime in argomento è stato abrogato a decorrere dall'1.1.2017 dall'art. 7 del DLgs. 127/2015, in ragione dell'introduzione del nuovo regime opzionale di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi di cui all'art. 2 dello stesso DLgs. Tuttavia, la validità delle opzioni di cui alla L. 311/2004, ove esercitate entro il 31.12.2016, è stata prorogata fino al 31.12.2018.

La validità delle stesse, dunque, deve intendersi esaurita a partire dal 2019.

10.2 MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE DEI CORRISPETTIVI DAL 2019

Dall'1.1.2019, le imprese della grande distribuzione, non potendo più avvalersi del precedente regime opzionale, sono tenute ad adempiere l'obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi secondo le regole ordinarie, ossia mediante l'emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale.

In alternativa, le stesse possono comunque avvalersi dell'opzione per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi di cui all'art. 2 del DLgs. 127/2015 (nella formulazione previgente alle modifiche del DL 119/2018). Gli adempimenti previsti da tale regime, infatti, sostituiscono l'obbligo di certificazione fiscale.

Tuttavia, ai fini dell'applicazione per il 2019 del regime opzionale di cui all'art. 2 del DLgs. 127/2015 occorre che le imprese:

- abbiano esercitato la relativa opzione entro il 31.12.2018;
- si siano dotate dei nuovi registratori telematici definiti dal provv. Agenzia delle Entrate 28.10.2016 n. 182017.

L'Agenzia delle Entrate sottolinea che i suddetti adempimenti di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi di cui all'art. 2 del DLgs. 127/2015 possono essere assolti esclusivamente mediante i nuovi registratori telematici e non anche con l'invio dei dati dei corrispettivi con cadenza giornaliera mediante il servizio Entratel.

10.3 OBBLIGO DI TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI

Dall'1.1.2020, per effetto delle novità introdotte dal DL 119/2018, anche il “nuovo” regime opzionale verrà superato, in quanto la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi mediante i registratori telematici saranno obbligatorie per la generalità dei commercianti al minuto.

L'obbligo è inoltre introdotto in via anticipata, dall'1.7.2019, per i soggetti con volume d'affari superiore a 400.000,00 euro.

11 SPLIT PAYMENT - NON APPLICAZIONE - REGIMI SPECIALI IVA

L'Agenzia delle Entrate (Ris. 18.12.2018 n. 111) ha fornito chiarimenti circa l'esclusione dall'ambito di applicazione dello split payment (art. 17- ter del DPR 633/72) prevista per le operazioni assoggettate a regimi speciali IVA, fra i quali quello per le agenzie di viaggio.

11.1 OPERAZIONI ASSOGGETTATE A REGIMI SPECIALI IVA

Come chiarito dalla prassi dell'Agenzia delle Entrate (es. circ. 19.2.2015 n. 6, § 8.5), il meccanismo dello split payment non si applica, fra l'altro, alle operazioni assoggettate a regimi speciali che non prevedono l'esposizione dell'IVA in fattura disponendone l'assolvimento secondo regole proprie quali, per esempio:

- il regime monofase⁵ (editoria, tabacchi lavorati, ecc.);
- il regime del margine per i beni usati⁶ ;
- il regime per le agenzie di viaggio⁷.

11.2 OPERAZIONI ASSOGGETTATE AL REGIME IVA ORDINARIO

In relazione alle operazioni effettuate dal fornitore verso cessionari o committenti riconducibili nell'ambito soggettivo della scissione dei pagamenti, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'esclusione dal predetto meccanismo riguarda le singole operazioni assoggettate a regimi speciali IVA e non quelle in regime ordinario. Salvo ricorra un'ipotesi di esclusione, infatti, l'applicabilità dello split payment non è influenzata dal regime IVA applicato dagli acquirenti.

Qualora l'operazione sia soggetta allo split payment, dunque:

- l'acquirente è tenuto a effettuare il versamento dell'IVA secondo le modalità previste dal DM 23.1.2015;
- la fattura del fornitore deve recare l'indicazione “scissione dei pagamenti” o “split payment”.

⁵ ex art. 74 del DPR 633/72

⁶ artt. 36 ss. del DL 41/95

⁷ art. 74-ter del DPR 633/72

12 SPLIT PAYMENT - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER SOPRAGGIUNTA INUTILIZZABILITÀ DEL VEICOLO - RECUPERO DELL'IVA

L'Agenzia delle Entrate (Ris. 19.12.2018 n. 117) ha chiarito gli effetti derivanti dall'applicazione del meccanismo dello split payment (art. 17-ter del DPR 633/72), qualora il fornitore sia tenuto a restituire parte del corrispettivo pattuito per l'operazione, a seguito della risoluzione del contratto stipulato con un Ministero.

12.1 OBBLIGO DI RESTITUZIONE IN CAPO AL FORNITORE

Nel caso esaminato, un Ministero ha posto in essere un acquisto di autovetture comprensivo anche di un "pacchetto manutenzione" per un periodo variabile da 6 a 8 anni.

Nel caso in cui il veicolo sia ritirato dal servizio prima del tempo a causa di un incendio o di un grave incidente, il contratto stipulato prevede che il fornitore debba restituire il "valore residuo" del pacchetto manutenzione.

12.2 EFFETTI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLO SPLIT PAYMENT

Qualora si verifichi l'inutilizzabilità del veicolo, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il fornitore può emettere una nota di variazione IVA in diminuzione (art. 26 co. 2 del DPR 633/72) e ha l'onere di restituire:

- solo la quota imponibile, se la predetta operazione è stata assoggettata allo split payment e, pertanto, il Ministero ha versato l'IVA direttamente all'Erario e non al fornitore;
- la quota imponibile e la relativa imposta, se l'operazione non è stata assoggettata al predetto meccanismo.

Nel primo caso, il Ministero che ha effettuato l'acquisto destinato alla sfera istituzionale può recuperare l'imposta mediante scomputo dai successivi versamenti da effettuare nell'ambito dello split payment (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 13.4.2015 n. 15).

13 SERVIZI ELETTRONICI - ESONERO DALL'OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE DEI CORRISPETTIVI - RICEVUTA FISCALE - COPIA INVIATA A MEZZO E-MAIL

L'Agenzia delle Entrate (Ris. 4.12.2018 n. 96) ha fornito chiarimenti sulle modalità di certificazione dei corrispettivi da parte di una società che svolge molteplici attività via Internet o collegate alla rete (es. realizzazione di siti, applicazioni e portali).

13.1 ESONERO DALL'OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE DEI CORRISPETTIVI

Tenuto conto che i servizi resi dalla società appaiono riconducibili fra quelli elettronici, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che per le prestazioni rese a committenti privati consumatori:

- l'emissione della fattura non è obbligatoria, se non richiesta dal cliente (art. 22 co. 1 n. 6-ter del DPR 633/72);
- è previsto l'esonero dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi (art. 1 del DM 27.10.2015).

13.2 CONSEGNA AL CLIENTE A MEZZO E-MAIL DI COPIA DELLA RICEVUTA FISCALE

Seppure non sussistano obblighi di certificazione verso i privati consumatori, qualora il soggetto passivo intenda comunque documentare l'operazione con la ricevuta fiscale, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

- non è ammessa l'emissione elettronica del predetto documento, in quanto non lo permettono i requisiti previsti da tale strumento (es. l'utilizzo di stampati conformi a quelli allegati al DM 30.3.92, la numerazione progressiva prestampata e la predisposizione da parte delle tipografie autorizzate);
- è possibile la consegna al cliente a mezzo e-mail di copia del citato documento, se quest'ultima è realizzata nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale (DLgs. 82/2005) e del DM 17.6.2014.

14 RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE - ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI FATTURAZIONE

Con il principio di diritto 17.12.2018 n. 17, l'Agenzia delle Entrate ha precisato il soggetto sul quale ricadono gli obblighi di fatturazione in presenza di un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) istituito per l'esecuzione di un appalto pubblico.

14.1 INQUADRAMENTO GIURIDICO DEL RAPPORTO FRA ASSOCIATE E CAPOGRUPPO

Il rapporto tra le imprese associate e la capogruppo di un RTI si inquadra giuridicamente nel mandato collettivo speciale con rappresentanza. Tale figura non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, i quali conservano la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali (art. 48 co. 16 del DLgs. 50/2016).

14.2 OBBLIGHI DI FATTURAZIONE NEI CONFRONTI DELLA STAZIONE APPALTANTE

In relazione ai lavori di competenza eseguiti da ciascuna impresa, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che spetta quindi alle singole imprese associate assolvere agli obblighi di fatturazione nei confronti della stazione appaltante.

15 CONTRATTI DI SCRITTURA CONNESSI CON GLI SPETTACOLI E RELATIVE PRESTAZIONI RESE DA INTERMEDIARI - ALIQUOTA IVA DEL 10%

Nella circ. Agenzia delle Entrate 21.12.2018 n. 20 sono stati forniti chiarimenti sull'applicazione dell'aliquota IVA del 10% ai contratti di scrittura connessi con gli spettacoli e alle relative prestazioni rese da intermediari.

15.1 NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2018

La modifica introdotta (cfr. art. 1 co. 340 Legge di bilancio 2018, al n. 119 della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/72) prevede l'applicazione dell'aliquota IVA del 10% ai contratti di scrittura connessi con gli spettacoli di cui al n. 123 della predetta tabella (es. spettacoli teatrali di qualsiasi tipo nonché concerti vocali e strumentali) e alle relative prestazioni, rese da intermediari.

L'Agenzia delle Entrate ha osservato che la nuova formulazione della citata disposizione:

- estende l'applicazione dell'aliquota IVA del 10% anche ai casi in cui le predette operazioni sono effettuate attraverso un intermediario;
- uniforma la disciplina IVA alla prassi di settore nella quale spesso l'intermediario scrittura gli artisti e stipula contratti con altri soggetti per poi vendere un "pacchetto" unitario all'organizzatore che offre l'evento spettacolistico agli spettatori;
- ha carattere innovativo rispetto alla previgente formulazione; pertanto, si applica alle operazioni oggetto di intermediazione che si considerano effettuate in base alla disciplina IVA a partire dall'1.1.2018.

15.2 AMBITO APPLICATIVO DELL'ALIQUOTA IVA DEL 10%

Come precisato dall'Agenzia delle Entrate, la nuova formulazione del n. 119 della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/72 non comporta l'applicazione dell'aliquota IVA del 10% a tutte le prestazioni relative alla produzione e all'organizzazione dello spettacolo. Qualora nella filiera intervenga l'intermediario, in particolare, l'aliquota IVA del 10% si applica:

- nel rapporto tra artisti e intermediario in relazione alle prestazioni rese dagli artisti;
- con riguardo al "pacchetto" venduto dall'intermediario all'organizzatore, per le prestazioni degli artisti nonché per le operazioni strettamente connesse e funzionali alla realizzazione dello spettacolo e alla sua connotazione artistica.

Si applica invece l'aliquota IVA ordinaria (o, a seconda dei casi, l'aliquota o il regime propri in base alla specifica disciplina) nei rapporti fra l'intermediario e i terzi fornitori per i beni e servizi acquistati dal primo al fine di comporre il "pacchetto" da vendere all'organizzatore sulla base delle indicazioni degli artisti.

16 PRESTAZIONI DI MANDATO, MEDIAZIONE E INTERMEDIAZIONE PER LA CONCLUSIONE DI CONTRATTI DI GIOCO - TRATTAMENTO IVA

Nella risposta a interpello Agenzia delle Entrate 3.12.2018 n. 89 sono stati forniti chiarimenti circa il trattamento IVA da applicare all'attività di procacciamento della clientela e di conclusione di contratti di gioco a distanza.

16.1 ATTIVITÀ SVOLTA DAL "SUPERVISOR"

Nel caso oggetto dell'interpello, una società concessionaria dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per l'esercizio e la raccolta a distanza dei giochi ha conferito mandato a un soggetto ("Supervisor") per la conclusione di contratti di gioco con potenziali clienti. Oltre al procacciamento della clientela e alla conclusione dei contratti, al Supervisor sono state attribuite ulteriori attività, fra le quali l'assistenza ai punti di commercializzazione, anch'essi mandatarî del medesimo incarico.

16.2 NON APPLICABILITÀ DEL REGIME DI ESENZIONE IVA

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che l'esenzione IVA prevista per le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni di cui ai n. 1 - 7 dell'art. 10 co. 1 del DPR 633/72 (fra le quali quelle relative al gioco e alle scommesse):

- è applicabile esclusivamente nel caso in cui le prestazioni "siano strettamente collegate e connesse" con tali operazioni;
- non può essere riconosciuta, pertanto, alla remunerazione per le attività di assistenza ai punti di commercializzazione, in quanto non sussiste, se non in via "mediata e indiretta", una correlazione con la conclusione dei contratti di gioco.

Pertanto, la prestazione resa dal Supervisor è imponibile IVA con applicazione dell'aliquota ordinaria.

17 APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO - VERIFICHE OBBLIGATORIE DI CONFORMITÀ - REGIME DI ESENZIONE IVA

L'Agenzia delle Entrate (Ris. 18.12.2018 n. 112) ha precisato il trattamento IVA relativo alle verifiche obbligatorie di conformità effettuate dall'organismo di certificazione autorizzato con riguardo a determinati apparecchi per l'esercizio del gioco e la raccolta delle giocate.

17.1 ESENZIONE IVA PER L'ESERCIZIO DEL GIOCO E LA RACCOLTA DELLE GIOCATE

Si applica il regime di esenzione IVA all'esercizio del gioco e alla raccolta delle giocate (art. 10 co. 1 n. 6 del DPR 633/72) tramite:

- gli apparecchi da gioco "Amusement with Prizes" (AWP);

- i sistemi di gioco “Video Lottery Terminal” (VLT).

17.2 VERIFICHE TECNICHE DI CONFORMITÀ

Qualora siano da considerare servizi necessari e indispensabili allo svolgimento dell’attività di raccolta delle giocate, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che alle predette verifiche obbligatorie di conformità dei sistemi di gioco VLT e dei relativi giochi si applica l’esenzione IVA (art. 10 co. 1 n. 6 del DPR 633/72).

18 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE PARTI COMUNI CONDOMINIALI - ALIQUOTA IVA DEL 10% - INAPPLICABILITÀ

Con la consulenza giuridica 4.12.2018 n. 3, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento IVA applicabile alla fornitura di energia elettrica necessaria al funzionamento delle parti comuni dei condomini.

18.1 AMBITO APPLICATIVO DELL’ALIQUOTA IVA DEL 10%

L’aliquota IVA del 10% (cfr. n. 103 della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/72,) si applica alle forniture di “energia elettrica per uso domestico”. Nell’ambito della consulenza giuridica 4.12.2018 n. 3, viene esaminata l’applicabilità dell’aliquota IVA ridotta alla fornitura di energia elettrica per il funzionamento delle parti comuni di un condominio (es. illuminazione comune, cancello elettrico, impianto citofonico, ascensori, ecc.), con particolare riferimento all’ipotesi di un condominio avente natura “prevalentemente residenziale”, e all’interno del quale ciascuna unità immobiliare è dotata di un autonomo contatore.

18.2 ASSENZA DELL’“USO DOMESTICO”

Secondo l’Agenzia delle Entrate, la destinazione dell’energia elettrica alle parti comuni condominiali non soddisfa il requisito di “uso domestico” dell’energia previsto dal n. 103 della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72.

Infatti, l’uso domestico si realizza soltanto quando l’energia è impiegata nelle abitazioni familiari o in analoghe strutture a carattere collettivo, caratterizzate dal requisito della residenzialità (C.M. 82/99).

Nella fattispecie in esame, invece, la fornitura di energia è destinata ad essere impiegata esclusivamente in luoghi diversi dall’abitazione (parti comuni condominiali).

Inoltre, secondo l’Agenzia, la fornitura in argomento potrebbe eventualmente essere utilizzata a fini di prestazioni di servizi rilevanti ai fini IVA (es. locazione di locali condominiali ad uso commerciale o locazione di parti comuni per fini pubblicitari).

In conclusione, l’intera fornitura di energia elettrica destinata al funzionamento delle parti comuni del condominio deve essere assoggettata all’aliquota IVA ordinaria del 22%.

19 ATTIVITÀ DI IPPOTURISMO - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ DEL REGIME FORFETARIO AI FINI IVA E DELLE IMPOSTE SUI REDDITI

L'Agenzia delle Entrate (Ris. 37.12.2018 n.138) ha chiarito che l'attività di turismo rurale (nello specifico, l'attività di ippoturismo) può essere assoggettata al regime forfetario di cui all'art. 56-bis co. 3 del TUIR e al regime speciale IVA di cui all'art. 34-bis del DPR 633/72 soltanto se svolta in connessione con l'attività agricola.

19.1 REQUISITI PER LA CONNESSIONE ALL'ATTIVITÀ AGRICOLA

Ai sensi dell'art. 2135 co. 3 c.c., la connessione dell'attività di turismo rurale con l'attività agricola si ravvisa se:

- l'imprenditore che svolge l'attività di turismo rurale esercita anche la coltivazione del fondo o del bosco ovvero l'allevamento di animali;
- per lo svolgimento dell'attività in argomento l'imprenditore utilizza "prevalentemente" attrezzature o risorse dell'azienda "normalmente" impiegate nell'attività agricola principale, ossia impiegate in via continuativa e sistematica in quest'ultima (circ. Agenzia delle Entrate 14.5.2002 n. 44).

19.2 ATTIVITÀ DI TURISMO RURALE SVOLTA IN VIA PRINCIPALE

Con la risposta 138/2018, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che, per essere considerata connessa all'attività agricola, l'attività di turismo rurale non deve assumere, per dimensione, organizzazione di capitali e risorse umane, la connotazione di attività principale.

Inoltre, le attrezzature agricole devono essere impiegate in misura prevalente nell'attività agricola.

Tali condizioni non possono considerarsi rispettate laddove un soggetto passivo svolga in via principale attività di ippoturismo e impieghi, nell'ambito di quest'ultima, attrezzature e risorse diverse da quelle impiegate per la coltivazione del fondo.

Ai fini della connessione all'attività agricola, non è sufficiente che il soggetto passivo nutra i cavalli con prodotti derivanti dalla coltivazione del fondo e mantenga gli animali all'interno di spazi comuni all'attività agricola.

20 IMPORTAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA PARTE DI UN SOGGETTO PASSIVO - RIVENDITORE STABILITO IN ITALIA - TRATTAMENTO IVA

L'Agenzia delle Entrate (Ris. 27.12.2018 n. 140) ha fornito i seguenti chiarimenti sul trattamento IVA e gli adempimenti doganali relativi alle cessioni di energia elettrica effettuate da un soggetto passivo IVA stabilito in Svizzera nei confronti di soggetti passivi-rivenditori stabiliti in Italia.

20.1 TERRITORIALITÀ

Le cessioni di energia elettrica effettuate nei confronti di un soggetto passivo-rivenditore stabilito in Italia sono ivi territorialmente rilevanti ai fini IVA (art. 7-bis co. 3 lett. a) del DPR 633/72).

20.2 MOMENTO DI EFFETTUAZIONE

Tenuto conto che le cessioni di beni mobili si considerano effettuate, di regola, nel momento della consegna o spedizione (art. 6 co. 1 del DPR 633/72), per le predette cessioni di energia elettrica il momento di effettuazione si verifica quando il cliente soggetto passivo-rivenditore preleva direttamente l'energia dai punti di dispacciamento.

20.3 IMPORTAZIONI DI ENERGIA ELETTRICA

Le importazioni di energia elettrica non sono soggette ad IVA in Dogana (art. 68 co. 1 lett. g-bis) del DPR 633/72) e gli obblighi IVA sono assolti dal cessionario soggetto passivo-rivenditore stabilito in Italia (art. 17 co. 2 del DPR 633/72).

20.4 ADEMPIMENTI DOGANALI

Gli adempimenti doganali sono a carico:

- dei soggetti passivi-rivenditori che importano l'energia elettrica, se quest'ultima è prelevata dal punto di dispacciamento svizzero;
- del soggetto passivo stabilito in Svizzera, il quale in possesso di codice EORI avrà cura di farsi rappresentare da un soggetto stabilito nell'Unione europea, se l'energia elettrica è prelevata dai soggetti passivi-rivenditori dal punto di dispacciamento italiano del cedente svizzero.

21 VOUCHER DIGITALIZZAZIONE - SOSTENIMENTO DELLE SPESE - PROROGA DEL TERMINE

Con il decreto del Ministero dello Sviluppo economico 14.12.2018 è stato ulteriormente prorogato il termine per l'ultimazione delle spese connesse agli interventi di digitalizzazione dei processi aziendali e di ammodernamento tecnologico, ai fini dell'ottenimento del c.d. "voucher digitalizzazione" (art. 6 co. 1 - 3 del DL 145/2013).

Per approfondimenti sull'agevolazione in argomento, si vedano le Circolari Mensili di ottobre e novembre 2017, di marzo, giugno, agosto e novembre 2018.

21.1 PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE DELLE SPESE

In virtù della ulteriore proroga, sono ammissibili le spese sostenute successivamente al 14.12.2018 (termine così prorogato dal DM 1.8.2018, in luogo dell'originario termine del 14.9.2018) e ultimate entro il 31.1.2019. Per "data di ultimazione" si intende quella dell'ultimo titolo di spesa ammissibile, ancorché pagato successivamente. I pagamenti dei titoli di spesa devono, comunque, essere effettuati prima della presentazione della richiesta di erogazione.

21.2 PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI EROGAZIONE DEL VOUCHER

Ai fini dell'assegnazione definitiva, l'impresa iscritta nel provvedimento cumulativo di prenotazione è tenuta a presentare una specifica richiesta di erogazione, tramite l'apposita procedura informatica.

Al riguardo, si ricorda che il DM 1.8.2018 ha stabilito che:

- il termine iniziale per la presentazione delle richieste di erogazione del voucher è rimasto fissato al 14.9.2018 (DM 29.3.2018);
- il termine finale per la presentazione delle richieste di erogazione, a pena di decadenza dalle agevolazioni, è stato invece prorogato al 14.3.2019 (in luogo dell'originario termine del 13.12.2018).

In ogni caso, la richiesta di erogazione deve essere presentata dopo aver provveduto al pagamento a saldo di tutti i titoli di spesa.

22 CREDITO D'IMPOSTA PER LA FORMAZIONE 4.0 - CHIARIMENTI

Il Ministero dello Sviluppo (Circ. 3.12.2018 n. 412088) economico ha fornito chiarimenti con riferimento al credito d'imposta per la formazione 4.0, disciplinato dall'art. 1 co. 46 - 56 della L. 205/2017 e dal DM 4.5.2018.

22.1 CONTRATTI COLLETTIVI

I contratti collettivi aziendali o territoriali cui fa riferimento la disciplina devono essere sottoscritti (o integrati) a partire dall'1.1.2018 e possono essere depositati anche successivamente allo svolgimento delle attività formative, ma comunque entro il 31.12.2018.

22.2 FORMAZIONE ON LINE

È possibile fruire del beneficio anche nel caso in cui le attività formative siano organizzate e svolte (in tutto o in parte) in modalità "e-learning", vale a dire attraverso corsi e lezioni on line.

Tuttavia, tale modalità di svolgimento dell'attività impone alle imprese l'onere di adottare strumenti di controllo idonei ad assicurare, con un sufficiente grado di certezza, l'effettiva e continua partecipazione del personale impegnato nelle attività formative.

22.3 CUMULABILITÀ CON ALTRE AGEVOLAZIONI

Il credito d'imposta in esame è cumulabile senza limitazioni con i contributi ricevuti dall'impresa per i Piani formativi finanziati dai Fondi interprofessionali che escludono dai costi ammissibili i costi del personale discente partecipante alle attività di formazione: in tal caso, infatti, si tratterebbe di due aiuti aventi la medesima finalità e riguardanti lo stesso progetto, ma aventi a oggetto costi ammissibili diversi. Nel caso in cui invece l'aiuto alla formazione concorrente con il credito d'imposta in esame abbia ad oggetto anche i costi del personale impegnato nelle attività di formazione, l'impresa dovrà verificare che il cumulo dei due incentivi non superi l'intensità massima prevista dal regolamento comunitario n. 651/2014.

22.4 PROROGA PER IL 2019

Si ricorda che l'agevolazione in esame è stata prorogata per il 2019, modificandone però la misura (art. 1 co. 78 - 81 della L. 145/2018, legge di bilancio 2019).

23 CREDITO D'IMPOSTA PER LE LIBRERIE - UTILIZZO IN COMPENSAZIONE - MODALITÀ

Con il DM 23.4.2018, pubblicato sulla G.U. 7.6.2018 n. 130, sono state definite le disposizioni applicative del credito d'imposta per gli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati, di cui all'art. 1 co. 319 - 321 della L. 27.12.2017 n. 205 (legge di bilancio 2018). In attuazione di tale disciplina, con il provv. Agenzia delle Entrate 12.12.2018 n. 513615 e la ris. Agenzia delle Entrate 13.12.2018 n. 87 sono state stabilite le modalità di fruizione di tale credito d'imposta.

23.1 MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta è utilizzabile:

- solo in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento;
- a decorrere dal decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui la Direzione generale biblioteche e istituti culturali del Ministero per i Beni e le Attività culturali (MIBAC) ha comunicato ai beneficiari l'importo del credito spettante.

23.2 ISTITUZIONE DEL CODICE TRIBUTO

Per effettuare la suddetta compensazione nel modello F24 deve essere utilizzato il codice tributo "6894":

- denominato "TAX CREDIT LIBRERIE - credito d'imposta a favore degli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati - art. 1, comma 319, della legge 27 dicembre 2017, n. 205";
- istituito dalla ris. Agenzia delle Entrate 13.12.2018 n. 87.

23.3 COMPILAZIONE DEL MODELLO F24

In sede di compilazione del modello F24:

- il suddetto codice tributo deve essere esposto nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati", ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati";
- nel campo "anno di riferimento" deve essere indicato l'anno in cui è stata presentata, alla Direzione generale biblioteche e istituti culturali del MIBAC, la richiesta di riconoscimento del credito d'imposta, nel formato "AAAA".

23.4 CONTROLLI AUTOMATIZZATI SUI MODELLI F24

L'Agenzia delle Entrate effettua controlli automatizzati su ciascun modello F24 ricevuto, sulla base dei dati comunicati dalla Direzione generale biblioteche e istituti culturali del Ministero per i Beni e le Attività culturali.

Il modello F24 è scartato, e i pagamenti ivi contenuti si considerano non effettuati, nei casi in cui:

- l'impresa non rientri nell'elenco dei soggetti ammessi al beneficio;
- l'importo del credito d'imposta utilizzato risulti superiore all'ammontare del credito residuo.

Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24, tramite apposita ricevuta consultabile sul sito Internet dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

24 "TREMONTI AMBIENTALE" - RINUNCIA ALL'AGEVOLAZIONE PER INCUMULABILITÀ CON IL CONTO ENERGIA

L'Agenzia delle Entrate (Ris. 18.12.2018 n.114) ha fornito chiarimenti in merito alle modalità per effettuare la rinuncia alla c.d. "Tremonti ambientale" (art. 6 co. 13 - 19 della L. 388/2000, disposizione abrogata dal 26.6.2012).

La rinuncia è legata all'incumulabilità con il III, IV e V Conto energia, affermata dal comunicato GSE 22.11.2017.

24.1 MODALITÀ PER LA RINUNCIA

Considerando che la “Tremonti ambientale” viene fruita mediante il meccanismo della variazione in diminuzione dell'imponibile da operare in sede di dichiarazione dei redditi, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

- è possibile avvalersi dello strumento della dichiarazione integrativa (all’art. 2 co. 8 del DPR 322/98), che può essere presentata esclusivamente entro i termini previsti dall’art. 43 del DPR 600/73;
- nell’ipotesi in cui l’agevolazione non sia stata fruita in via ordinaria, cioè in sede di dichiarazione dei redditi, ma sia stata presentata un’istanza di rimborso dell’imposta versata, è possibile effettuare rinuncia espressa all’istanza di rimborso, sempreché lo stesso non sia stato ancora erogato.

Nel caso in cui le dichiarazioni presentate non siano più integrabili, essendo decorso il termine previsto dal citato art. 43 del DPR 600/73, o nel caso in cui i rimborsi siano già stati erogati, secondo l’Agenzia delle Entrate la posizione fiscale della società con riferimento all’agevolazione “Tremonti ambientale” deve ritenersi definitiva.

24.2 TERMINI PER COMUNICARE LA RINUNCIA AL GSE

Secondo il comunicato GSE 22.11.2017, occorre dare evidenza al GSE stesso dell’avvenuta richiesta e dell’effettiva rinuncia ai benefici fiscali entro 12 mesi dalla pubblicazione del suddetto comunicato, quindi entro il 22.11.2018.

Con il comunicato GSE 14.11.2018, il termine ultimo per poter dare evidenza al GSE dell’effettiva rinuncia al beneficio fiscale è stato prorogato al 31.12.2019.

25 DETRAZIONE IRPEF/IRES PER GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA - ERRATA COMUNICAZIONE ALL’ENEA

L’Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello 28.12.2018 n. 163, ha ribadito che per poter fruire della detrazione IRPEF/IRES spettante in relazione agli interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici deve essere trasmessa la comunicazione all’ENEA, entro 90 giorni dalla fine dei lavori (art. 4 co. 1-bis del DM 19.2.2007).

Nel caso in cui siano stati indicati erroneamente i dati catastali, a fronte del corretto riporto dell’ubicazione dell’immobile, l’agevolazione spetta comunque.

Alternatività dei dati catastali e di ubicazione dell’immobile

Anche se nella comunicazione all’ENEA i dati relativi all’ubicazione dell’immobile oggetto dell’intervento (Comune, Provincia, indirizzo e numero civico, interno, CAP) ed i dati catastali dello stesso devono essere

entrambi esposti, gli stessi possono essere ritenuti dati alternativi. In altre parole, l'identificazione dell'immobile in cui sono stati realizzati i lavori che danno diritto alla detrazione può avvenire, alternativamente, indicando:

- l'ubicazione dell'immobile;
- i relativi dati catastali.

26 CESSIONE DELLA DETRAZIONE PER GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E PER GLI INTERVENTI ANTISISMICI - ULTERIORI CHIARIMENTI

L'Agenzia delle Entrate (Ris. 5.12.2018 n. 84) ha precisato che le modalità da seguire per la corretta cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica e per quelli volti alla riduzione del rischio sismico sono state individuate nei rispettivi provvedimenti attuativi (prov. Agenzia delle Entrate 8.6.2017 n. 108572 e 28.8.2017 n. 165110).

26.1 FORMA UTILIZZATA PER LA CESSIONE DEL CREDITO

La suddetta disciplina non prevede forme particolari da utilizzare per il perfezionamento della cessione del credito corrispondente alla detrazione fiscale.

Ai fini dell'imposta di registro, ove l'atto di cessione del credito corrispondente alla detrazione sia redatto in forma scritta, non sussiste l'obbligo di richiedere la registrazione (non sussiste l'obbligo di registrazione neanche laddove l'atto di cessione rivesta la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata).

26.2 COMUNICAZIONE DELL'AMMINISTRATORE DEL CONDOMINIO

Ai fini del perfezionamento della cessione, per gli interventi sulle parti comuni degli edifici, è invece necessario che l'amministratore di condominio (o il condomino incaricato) effettui la prevista comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate.

27 "BONUS ASILO NIDO" - CUMULABILITÀ CON LE EROGAZIONI PER IL WELFARE AZIENDALE - CHIARIMENTI

L'Agenzia delle Entrate (Ris. 28.12.2018 n.164) ha chiarito il cumulo tra il "bonus asilo nido" (all'art. 1 co. 355 della L. 232/2016) e le erogazioni effettuate dal datore di lavoro per il welfare aziendale (art. 51 co. 2 lett. f-bis) del TUIR).

27.1 ESCLUSIONE DAL REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE

Ai sensi del suddetto art. 51 del TUIR, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell'art. 12 del TUIR, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare.

27.2 CUMULABILITÀ

L'Agenzia delle Entrate ritiene che la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 51 co. 2 lett. f-bis) del TUIR, opera solo in relazione alle spese per la frequenza dell'asilo nido che sono rimaste effettivamente a carico del dipendente.

Pertanto, dal momento che il dipendente ha ricevuto dall'INPS il "bonus asilo nido" per un importo pari a 1.000,00 euro, che non ha concorso a formare il reddito imponibile, la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 51 co. 2 lett. f-bis) del TUIR opera solo con riferimento alla differenza tra il rimborso erogato dal datore di lavoro e il contributo erogato dall'INPS.

28 "ART BONUS" - SOMME INIZIALMENTE DESTINATE ALL'UTILIZZO DI UN PROGETTO RISULTATE ECCEDENTI - ESCLUSIONE DALL'AGEVOLAZIONE

Con la risposta a interpello 7.12.2018 n. 103, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che non è possibile beneficiare del credito d'imposta di cui all'art. 1 del DL 83/2014 ("Art bonus") sulle somme erogate per finanziare un progetto, risultate poi eccedenti e reinvestite in un diverso progetto.

Nella fattispecie, un'impresa ha stipulato con una Sovrintendenza una convenzione per un intervento di restauro, per il quale era prevista una determinata erogazione liberale da elargire in più tranche; l'impresa ha quindi dedotto le somme corrisposte ai sensi dell'art. 100 co. 2 lett. m) del TUIR.

La citata Sovrintendenza ha poi accettato che l'impresa finanziasse un diverso progetto di restauro, precisando che in tale donazione era compreso anche l'importo residuo che era destinato al precedente progetto.

L'Agenzia delle Entrate, alla luce del quadro normativo di riferimento e dell'assenza di un diritto alla restituzione dei fondi residui, non ha ritenuto possibile usufruire dell'"Art bonus" sulle somme già versate, eccedenti le spese effettivamente sostenute dal soggetto beneficiario, essendo considerate acquisite a titolo definitivo dallo stesso, ferma restando la loro deducibilità ai sensi del suddetto art. 100 co. 2 lett. m) del TUIR.

29 ABOLIZIONE DEL SISTRI DALL'1.1.2019

L'art. 6 del DL 14.12.2018 n. 135 (c.d. "Decreto semplificazioni") ha disposto la soppressione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), a decorrere dall'1.1.2019.

Conseguentemente, dall'1.1.2019 non sono più dovuti i contributi che dovevano essere versati per la costituzione e il funzionamento del SISTRI, a carico degli operatori iscritti.

Dall'1.1.2019 e fino alla definizione ed alla piena operatività di un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti organizzato e gestito direttamente dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, gli adempimenti relativi alle modalità di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del formulario di trasporto dei rifiuti possono essere effettuati anche in formato digitale ai sensi dell'art. 194-bis del DLgs. 3.4.2006 n. 152.

30 ABOLIZIONE DEL LIBRO UNICO DEL LAVORO TELEMATICO

Nell'ottica della razionalizzazione e semplificazione della gestione del rapporto di lavoro, l'art. 15 del DLgs. 14.9.2015 n. 151 aveva stabilito che il libro unico del lavoro (LUL) fosse tenuto, in modalità telematica, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

L'effettiva decorrenza di tale adempimento, inizialmente fissata per l'1.1.2017:

- è stata successivamente differita fino all'1.1.2019;
- era subordinata all'emanazione di un decreto attuativo del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, mai avvenuta.

Con l'art. 3 del "Decreto semplificazioni" è stato abrogato il suddetto art. 15 del DLgs. 151/2015, abolendo quindi la previsione della tenuta del libro unico del lavoro con modalità telematiche e mantenendo le modalità di tenuta esistenti.

* * *

Restiamo naturalmente a Vostra disposizione per ogni approfondimento e/o chiarimento e, con l'occasione, porgiamo i nostri migliori saluti.

AGFM